

**PROTOCOLLO D’INTESA PER L’ESECUZIONE DELLA SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO CON MESSA ALLA PROVA**

Le parti firmatarie

il Tribunale di Rovereto

la Procura della Repubblica di Rovereto

l'Ordine degli Avvocati di Rovereto

Camera Penale di Trento e Rovereto

l'Ufficio Esecuzione Penale Esterna di Trento

Il presente Protocollo, la cui nuova stesura si rende necessaria in considerazione degli anni trascorsi dall’entrata in vigore della Legge 67/2014 e dell’esperienza maturata dai soggetti firmatari nell’applicazione della messa alla prova per gli adulti, ha lo scopo di:

* predisporre indicazioni uniformi per l’applicazione della disciplina della messa prova;
* garantire all’imputato il diritto all’informazione sull’istituto e sulle modalità di accesso alla messa alla prova, in conformità alla normativa europea (Direttiva 2012/13/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22 maggio 2012);
* agevolare l’accesso all’istituto predisponendo una procedura trasparente e condivisa;
* deflazionare il sistema giudiziario e contrastare il sovraffollamento carcerario;
* velocizzare l’istruttoria al fine rendere più agevole la predisposizione del programma, la rapida trattazione del procedimento nonché l’avvio della messa alla prova in epoca non lontana dal fatto delittuoso

Le parti danno atto della positiva esperienza del protocollo firmato in data 30/11/2017, che ha agevolato le parti ad utilizzare l’istituto della sospensione del procedimento con messa alla prova e che ha consentito una stabile e fruttuosa interlocuzione.

Tanto premesso,

**LE PARTI FIRMATARIE CONVENGONO QUANTO SEGUE**

* **L'interessato, personalmente o tramite il suo difensore, formula e deposita presso l'UEPE la richiesta di elaborazione di un programma di messa alla prova.**

La richiesta deve contenere:

a) dati anagrafici dell'interessato (inclusi residenza e/o domicilio, indirizzo e-mail e recapito telefonico);

b) l’indicazione di un indirizzo di posta elettronica ordinaria o certificata presso il quale l’interessato riceverà le comunicazioni;

c) indicazione del difensore, dei suoi recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica certificata ove inviare le comunicazioni previste dal presente protocollo;

d) dichiarazione relativa allo svolgimento dell’attività lavorativa e/o disoccupazione. In caso di particolari inabilità lavorative, patologie invalidanti o problematiche afferenti eventuali dipendenze è opportuno depositare idonea documentazione proveniente da servizi specialistici (SERT, Servizio di Alcologia o C.S.M);

e) indicazioni relative al risarcimento, anche parziale, nei confronti della parte offesa o alla proposta di risarcimento ovvero, ove il risarcimento non sia possibile, indicazione delle ragioni che non lo consentono; con specifico riferimento alle condotte risarcitorie, sarà indicato l'ammontare della somma che l’interessato intende versare, il termine ultimo e l'eventuale richiesta di rateizzazione.

Nell’ipotesi in cui il risarcimento sia già avvenuto, verrà indicato l’ammontare della somma versata; a tale fine, dovrà essere fornita all’Uepe tutta la documentazione rilevante.

f) eventuale dichiarazione di disponibilità dell'interessato a promuovere una mediazione penale con la persona offesa;

g) indicazione delle norme violate, dell'ufficio giudiziario competente, del numero di R.G., e della eventuale data di udienza;

h) indicazione di eventuali problematiche di tipo sanitario ovvero situazioni di dipendenze, criticità ed eventuali programmi terapeutici con servizi specialistici;

i) dichiarazione dell'interessato con la quale lo stesso riferisce di non aver mai usufruito in precedenza dell'istituto della messa alla prova e di non avere già formulato analoga richiesta in altri procedimenti (nel caso in cui il medesimo soggetto abbia altre richieste pendenti di messa alla prova, occorre siano indicati il numero di R.G. e l'A.G. procedente);

l) dichiarazione di disponibilità a svolgere, nel periodo di messa alla prova, un lavoro di pubblica utilità presso un ente convenzionato con il Tribunale;

m) dichiarazione di disponibilità dell'interessato a partecipare personalmente all’udienza di ammissione della messa alla prova;

n) se già disponibile, dichiarazione di disponibilità dell'Ente presso il quale svolgere il lavoro di pubblica utilità (nel caso in cui detta dichiarazione non sia stata già ottenuta dovrà essere acquisita dall'interessato durante la fase di indagine socio-familiare che precede l'udienza per la valutazione della richiesta di messa alla prova)

Le parti si impegnano a far utilizzare ai propri iscritti e associati il modulo allegato al presente protocollo.

Il Tribunale, l’Ordine degli Avvocati e la Camera Penale renderanno disponibile nei rispettivi siti web il modulo per la raccolta delle suddette informazioni.

La richiesta deve essere sottoscritta personalmente dall'interessato o dal difensore.

Essa deve essere inoltrata via posta elettronica certificata (PEC) ovvero, in caso di impossibilità, depositata personalmente presso l'ufficio dell'UEPE competente per territorio rispetto al luogo di residenza dell'imputato.

In caso di invio tramite PEC, la ricevuta di avvenuta consegna del sistema ha valore di ricevuta.

Nel solo caso di deposito presso gli uffici dell'UEPE, da parte dell’imputato o del difensore, viene rilasciata una ricevuta attestante la ricezione della richiesta.

Entro il termine di cui all'art. 464 *bis*, co. 2, c.p.p., l'interessato o il suo difensore munito di procura speciale formula al Giudice procedente richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova.

L’incompletezza o erroneità delle informazioni contenute nella richiesta di programma di trattamento potranno costituire, tenuto conto delle circostanze del caso, elementi di valutazione negativa circa l’ammissione dell’interessato alla sospensione del procedimento con messa alla prova.

In caso di presentazione della richiesta di sospensione del procedimento in fase di indagine *ex* art. 464 *ter* c.p.p., la richiesta dovrà essere presentata al giudice che la trasmetterà al PM per il parere vincolante. In caso di parere favorevole, il PM, che dovrà contestualmente formulare il capo di imputazione, restituirà il fascicolo al GIP, che fisserà l’udienza a distanza di circa 8 mesi dalla presentazione della domanda di cui al punto che precede, salvo sussistano eccezionali ragioni che richiedano una più celere trattazione della richiesta, in modo da consentire all’Uepe la definitiva predisposizione del programma di trattamento. Per la prosecuzione si applicheranno, in quanto compatibili, le altre disposizioni del presente protocollo

All’istanza deve essere allegata la copia della richiesta di elaborazione del programma, con la ricevuta di avvenuta consegna generata dal sistema PEC ovvero attestazione di presentazione all'UEPE.

Alla richiesta verrà allegata l’istanza già depositata all’UEPE.

In caso di istanza formulata nell’ambito del giudizio direttissimo, esaurita la fase della convalida e della decisione in ordine all’applicazione della misura cautelare, potrà essere accordato un breve differimento dell’udienza, al fine di consentire all’imputato di predisporre la rituale richiesta di programma di trattamento.

* **Udienza di valutazione dell’ammissibilità della richiesta**

Il Giudice, effettuata una prima valutazione in ordine all’ammissibilità della richiesta (in relazione al reato contestato, alla personalità del soggetto ed alla serietà dell’istanza), fissa contestualmente udienza per l'ammissione della messa alla prova a 8 mesi di distanza, salvo sussistano eccezionali ragioni che richiedano una più celere trattazione della richiesta, disponendo la citazione dell’interessato e dell’eventuale persona offesa *ex* art. 464 *quater*, co. 1, c.p.p. La data dell’udienza viene comunicata all’UEPE, che, al più tardi entro 7 giorni prima dell’udienza stessa, invierà il programma di trattamento concordato con l’imputato e la relazione di indagine socio-familiare.

Se la richiesta, completa dei dati sopra indicati, viene presentata **in fasi nelle quali non è ancora stata fissata udienza** (ad esempio durante le indagini preliminari o in opposizione a decreto penale di condanna) il Giudice, se non ritiene necessaria l’instaurazione del contraddittorio, richiede all’UEPE la formulazione del programma, fissando direttamente l’udienza per l’ammissione della messa alla prova a 8 mesi di distanza, salvo sussistano eccezionali ragioni che richiedano una più celere trattazione della richiesta. Tutti i provvedimenti emessi dal Giudice sono comunicati all’UEPE, al Difensore e alla Procura a cura della cancelleria, nel più breve tempo possibile.

In particolare, qualora il giudice decida l’inammissibilità dell’istanza, lo comunicherà all’UEPE per l’archiviazione del fascicolo

* **Il programma di trattamento**

Viene predisposto dall'UEPE sulla base di una indagine socio familiare che svolgerà con le modalità ritenute più opportune.

Nella relazione dovranno essere riferite eventuali problematiche di tipo sanitario ovvero situazioni di dipendenze, criticità ed eventuali programmi terapeutici con servizi specialistici

Il programma dovrà necessariamente prevedere:

a) la presa in carico da parte dell'UEPE con il mantenimento di contatti secondo cadenze temporali specificate dall’assistente sociale incaricato ed onere per l’interessato di attivarsi in tal senso senza attendere di ricevere ulteriori comunicazioni;

b) l’obbligo dell'interessato di informare preventivamente l’UEPE di eventuali trasferimenti di domicilio. Il domicilio dovrà comunque essere scelto in modo da assicurare le esigenze di tutela della parte offesa laddove esistente (art. 464 *quater*, co. 3, c.p.p.). Eventuali vicende modificative del domicilio devono essere comunicate all’UEPE, il quale le porta a conoscenza del Giudice evidenziandone le eventuali criticità rispetto al programma in atto;

c) lo svolgimento dell’attività lavorativa, se trattasi di soggetto occupato, con obbligo di comunicare qualunque variazione di rilievo all’UEPE, che ne riferirà al Giudice;

d) lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità con modalità e tempi concordati con l’ente prescelto, che non pregiudichino le sue esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute; a tal fine si concorda che ogni giorno di LPU corrisponda a 2 ore di lavoro effettivo, fermo restando che la durata giornaliera non dovrà superare le 8 ore;

e) condotte riparatorie, restitutorie, risarcitorie, prescrizioni comportamentali e altri impegni specifici, individuati in base all'indagine socio-familiare, utili a favorire la rieducazione ovvero l’eliminazione delle conseguenze dannose del reato (ad es. osservanza del programma di trattamento elaborato dai servizi specialistici, frequentazione di specifici percorsi socio-riabilitativi, risarcimento del danno, mediazione con la parte offesa, svolgimento di attività di volontariato; al giudice vengono demandate eventuali prescrizioni relative all’ obbligo di dimora, alla libertà di movimento, al divieto di frequentazione di determinati locali ex art. 168bis, comma 2, c.p.).

Con riferimento alle condotte risarcitorie viene indicato l’ammontare della somma che l’interessato intende versare, il termine ultimo e l’eventuale richiesta di rateizzazione.

Nell’ipotesi in cui il risarcimento sia già avvenuto, verrà indicato l’ammontare della somma versata; a tale fine, l’interessato dovrà fornire all’UEPE la quietanza del pagamento, eventuali atti di transazione o conciliazione e tutta la documentazione rilevante.

Salvo legittimo impedimento, nel caso in cui l’interessato non si presenti al colloquio funzionale alla predisposizione del programma di cui sopra, senza documentato motivo, pur avendo ricevuto comunicazione formale – trasmessa dall’Ufficio all’indirizzo di posta elettronica ordinaria o certificata indicato dall’interessato - della fissazione degli incontri necessari presso la sede dell’UEPE, quest’ultimo comunicherà al giudice e al difensore l’impossibilità di procedere con l’indagine socio-familiare e di giungere pertanto alla definizione del programma stesso. La mancata presentazione al colloquio presso l’UEPE potrà essere valutata dal giudice ai fini della decisione sull’ammissione dell’interessato alla misura. L’UEPE rimarrà in attesa delle determinazioni del giudice prima di procedere all’archiviazione del fascicolo. Si evidenzia che, in ottemperanza alle disposizioni del Dipartimento Giustizia Minorile e Comunità, gli UEPE devono archiviare gli incarichi per i quali non hanno avuto comunicazione di una fissazione di udienza da più di sei mesi.

* **Programma di trattamento semplificato**

In via sperimentale, potrà essere adottata la procedura della predisposizione dell’indagine socio- familiare semplificata da parte dell’UEPE, come da Circolare del Dipartimento Giustizia Minorile e di Comunità Direzione Generale per l’Esecuzione Penale esterna e di messa alla prova 30.8.2019 .0044714.U. ”Linee di indirizzo per la sperimentazione dei protocolli tecnici d’indagine per l’istituto della sospensione del procedimento con messa alla prova”. Nello specifico, l’Ufficio potrà formulare il solo programma di trattamento corredato delle informazioni indispensabili a motivarne i contenuti.

Si concorda che tale modalità verrà adottata nelle ipotesi di soggetti incensurati ed in difetto di forme di dipendenza o accertate patologie psichiatriche, in relazione a tutte le contravvenzioni e ai reati colposi.

Il giudice nel corso dell’udienza di ammissibilità della MAP valuterà la sussistenza del presupposto dell’incensuratezza e l’appartenenza del reato contestato ad una delle categorie predette, invitando l’UEPE a predisporre il programma di trattamento semplificato.

In difetto di tale indicazione, l’UEPE formerà il programma secondo le modalità ordinarie.

Pur in presenza dei presupposti sopra citati resta ferma la possibilità del magistrato e dell’UEPE di optare per la redazione dell’indagine socio-familiare in forma completa tenuto conto delle circostanze del caso concreto.

* **Udienza per l’ammissione della messa alla prova**

L'UEPE dopo aver concluso la relazione socio familiare e il programma di trattamento con il consenso dell'interessato, le invia tramite PEC al cancelliere del giudice titolare del procedimento, alla Procura e al difensore (a quest’ultimo solo il programma di trattamento), almeno 7 giorni prima della data fissata per l’udienza di ammissione.

Nel caso in cui l’UEPE ritenga necessario chiedere un differimento dell’udienza per concludere la relazione, fornirà al giudice indicazioni utili a commisurare la durata del rinvio.

Il giudice, tramite la polizia giudiziaria, i servizi sociali e altri enti pubblici, può acquisire tutte le ulteriori informazioni ritenute necessarie (art. 464 *bis*, co. 5, c.p.p.)

All’udienza di ammissione è richiesta la partecipazione dell’imputato/indagato al fine di consentire al giudice di valutare la volontarietà della richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova (art. 464 *ter*, co. 2, c.p.p.) e per acquisire il consenso dell’interessato in caso di integrazione o modifica del programma di trattamento da parte del giudice (art. 464 *ter*, co. 4, c.p.p.)

All’udienza fissata per l’ammissione, il giudice, sentite le parti presenti e la persona offesa (se presente), ed esaminato programma di trattamento elaborato dall'UEPE, potrà:

1. respingere la richiesta;
2. indicare modifiche o integrazioni al programma di trattamento, acquisendo il consenso dell’imputato/indagato;
3. disporre la sospensione con messa alla prova, indicandone la durata complessiva, stabilendo la durata – in riferimento al monte ore fissato - del lavoro di pubblica utilità imponendo le prescrizioni ritenute necessarie;
4. nel caso in cui il giudice disponga la messa alla prova, l’ordinanza a tal fine emessa – redatta in modo chiaro e intellegibile – riprende le singole attività trattamentali, se ritenute idonee dal giudice, previste nel programma di trattamento redatto dall’UEPE in accordo con l’imputato, al fine di evidenziare gli impegni a carico dell’imputato e di promuoverne la responsabilizzazione;
5. nel caso di richiesta di rateizzazione della somma eventualmente stabilita a titolo risarcitorio, il giudice acquisisce il consenso della persona offesa *ex* art. 464 *quinquies* n. 1, ult. parte, c.p.p.

Il programma verrà sottoscritto in udienza con inizio immediato della MAP; l’interessato assumerà l’impegno a contattare l’UEPE entro il termine di 7 giorni dall’udienza stessa.

Con l’ordinanza di ammissione il Giudice dichiara inoltre sospeso il corso della prescrizione e fissa l'udienza per la valutazione dell’esito della messa alla prova a distanza indicativa di due mesi dalla scadenza del termine finale, al fine di consentire all’Uepe di elaborare la relazione conclusiva.

Tali provvedimenti sono comunicati alla Procura della Repubblica e al difensore, salvo siano letti in udienza, nonché all'UEPE in ogni caso.

Il provvedimento dovrà essere comunicato anche all’Ente presso il quale verrà svolto il LPU, a cura dell’UEPE, al fine di assolvere a quanto previsto dalla Circolare Inail n° 8 del 17.02.2017.

L’ordinanza verrà comunicata anche alla Questura se contenente prescrizioni comportamentali che incidono sulla libertà personale (ad es. divieto di uscita notturna o di frequentazione di esercizi pubblici).

L'ordinanza che dispone la sospensione con messa alla prova deve essere inserita nel minor tempo possibile nel casellario giudiziale *ex* art. 6 L. 67/2014.

* **Adempimenti successivi**

Qualora l'interessato, dopo la sottoscrizione del verbale con le prescrizioni in udienza, non contatti nel termine di giorni 7 l’Uepe, quest’ultimo lo comunica entro 15 giorni al Giudice titolare del procedimento, al Difensore e alla Procura anche ai fini dell’adozione del provvedimento di revoca di cui all’art. 168 *quater* c.p.

L’UEPE informa il Giudice dell’andamento del programma di trattamento nelle seguenti ipotesi:

1. in caso necessitino modifiche del programma, esprimendo un parere rispetto all’istanza di variazioni delle prescrizioni firmata dall’imputato;
2. in caso di esigenze di modifica del LPU, fornendo le indicazioni necessarie e formulando un parere motivato;
3. in caso di violazioni significative delle prescrizioni o del programma di trattamento, fornendo tutte le indicazioni, anche con riferimento ad eventuali giustificazioni rese dall’interessato.

La revoca può essere disposta dal Giudice, anche d’ufficio, sentite le parti, previa fissazione di apposita udienza anche prima del termine del periodo di sospensione ai sensi dell’art. 464 *octies* c.p.p.

Nel caso in cui sia necessario solamente sostituire l’ente ove si svolgono i LPU, il difensore deposita istanza presso la cancelleria, sottoscritta anche dall’interessato, previa comunicazione all’UEPE. All’istanza, il difensore allega la documentazione relativa all’impossibilità di prosecuzione presso l’ente originario e la lettera di disponibilità immediata del nuovo ente. L’UEPE formula le proprie osservazioni, da trasmettere alla cancelleria del giudice, entro 7 giorni dalla comunicazione del difensore, decorsi i quali, il giudice comunque provvede, previo parere del P.M., senza fissazione d’udienza.

Tutte le ordinanze emesse dal giudice, a modifica o revoca della messa alla prova, sono comunicate tempestivamente alla Procura della Repubblica e al difensore, se non rese in udienza, nonché, in ogni caso, all'UEPE; verranno comunicate all’UEPE anche eventuali provvedimenti restrittivi emessi da altre autorità giudiziarie di cui la Cancelleria del Giudice sia venuta a conoscenza.

* **Conclusione del periodo di messa alla prova**

Al termine del periodo di messa alla prova, l’UEPE trasmette la relazione finale relativa all'andamento della stessa almeno 7 giorni prima dell’udienza già fissata allegando, ove previsto, le quietanze relative all’adempimento delle condotte riparatorie/risarcitorie e la documentazione relativa ai LPU svolti.

Il Giudice, all'udienza fissata per la valutazione dell'esito della messa alla prova, se il programma di trattamento ha avuto esito positivo, dichiara estinto il reato con sentenza.

Se ha avuto esito negativo, dispone che il procedimento penale riprenda il suo corso.

In ogni caso, l’esito del procedimento viene comunicato anche all'UEPE competente e al difensore.

* **Comunicazioni**

Le parti convengono che tutte le comunicazioni che non debbano, per espressa previsione normativa, essere notificate o comunicate formalmente ovvero depositate in cancelleria, sono effettuate a mezzo di posta elettronica certificata ai seguenti indirizzi:

Tribunale di Rovereto: **penale.tribunale.rovereto@giustiziacert.it**

Procura della Repubblica di Rovereto: **dirigente.procura.rovereto@giustiziacert.it**

UEPE: **uepe.trento@giustiziacert.it**

Difensore: **indirizzo di posta elettronica certificata del difensore, così come risultante dai pubblici registri e comunicato nella richiesta di programma di trattamento**

Indagato o imputato: indirizzo di posta elettronica indicato nella richiesta di programma di trattamento

Il presente protocollo entra in vigore dal giorno della sottoscrizione per la durata di anni tre.

Sei mesi prima della scadenza, le parti si incontreranno per la sottoscrizione di un nuovo protocollo, anche meramente confermativo del presente.

Le parti si incontreranno altresì nell’ipotesi in cui modifiche normative rendessero necessario adeguare il protocollo alle nuove previsioni.

**Allegato: modulo di richiesta di programma di trattamento**

Rovereto,

Il Tribunale di Rovereto \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

La Procura della Repubblica di Rovereto \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

l'Ordine degli Avvocati di Rovereto \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

La Camera Penale di Trento e Rovereto \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

L'Ufficio Esecuzione Penale Esterna di Trento \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_